

**REGIONE PIEMONTE**  
**ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE**  
**DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE**  
Loc. Villa Picchetta, Cameri (NO)

\*\*\*

Contratto d'Appalto per l'esecuzione dei lavori di:

**REALIZZAZIONE CENTRO ACCOGLIENZA E AULA DIDATTICA**  
**PRESSO LA RISERVA ORIENTATA DI BOSCO SOLIVO**  
**LOTTO 1**  
**EDIFICIO PRINCIPALE e IMPALCATO ESTERNO**

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ....., nella sede dell'**Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore**, sita in Cameri (NO) , Località **Villa Picchetta**:

- il Direttore dell'Ente Dott. Benedetto Franchina nato a Mirto (ME) il 27.04.1957, in qualità di rappresentante dell'Ente Parco, presso cui per la carica elegge domicilio, C.F. FRNBDT57D27F242M di seguito nel presente atto denominato semplicemente stazione appaltante;
- il Sig. ...., C.F. ...., nato a ..... il ..... e residente a ..... in Via....., in qualità di ..... dell'IMPRESA ..... con sede a ..... -P. IVA ....., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di ....., in seguito denominata per brevità impresa o appaltatore;

**Premesso che:**

- con determinazione dirigenziale n. ....del ..... è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "REALIZZAZIONE CENTRO ACCOGLIENZA E AULA DIDATTICA PRESSO LA RISERVA ORIENTATA DI BOSCO SOLIVO", per un importo dei lavori da appaltare di a base di gara, di € 489.701,67 di cui € 19.490,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- a seguito di gara ..... con affidamento mediante .....sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell'art. ...., del D. Lgs. 163/2006, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione n. ... del .....
- In data ..... con determinazione dirigenziale n. ...., i lavori sono stati aggiudicati all'"Appaltatore" , che ha offerto un ribasso percentuale del ..... ;
- ai sensi dell'art 106 , comma 3, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 , il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data odierna;
- è stato acquisito il Documento Unico Regolarità Contributiva n. .... del ..... rilasciato dalla Cassa Edile di ..... in data ....., attestante la regolarità contributiva dell'impresa affidataria;

Tutto ciò premesso è parte del presente contratto

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Articolo 1. Oggetto del contratto.**

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).

### **Articolo 2. Ammontare del contratto.**

1. L'importo contrattuale ammonta a € ..... oltre l'I.V.A., diconsì (.....) di cui: € ..... (diconsì euro ..... ) per lavori veri e propri ed € 19.490,58 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per oneri per la sicurezza;
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale ;
3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, e 119, comma 5, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

### **Articolo 3. Condizioni generali del contratto.**

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e dalle relazioni tecniche specialistiche, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.
3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.
4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

### **Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore elegge domicilio legale presso la sede dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore in loc. Villa Picchetta a Cameri.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere dell' "Ente", mediante bonifico bancario.
3. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT .....
4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da

ogni responsabilità.

#### **Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 10 giorni dalla presente stipula;
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **180 (centottanta)** giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del Verbale di consegna ed **improrogabilmente entro il 31 agosto 2014.**
3. I lavori relativi alla realizzazione delle seguenti opere:
  - allestimento cantiere
  - scavi e fondazioni smaltimento acque piovane
  - acque nere, allaccio enel e fognatura
  - solaio piano terra ponteggi
  - strutture in elevazione
  - solaio di copertura e allontanamento acque piovane
  - controsoffitti e tramezze
  - impianto idrico sanitario
  - impianto elettrico
  - impianto termico
  - pavimenti, rivestimenti, intonaci, finiture
  - serramenti

dovranno essere ultimati in **150 (centocinquanta)** giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del Verbale di consegna ed **improrogabilmente entro il 31 agosto 2014.**

#### **4. Articolo 6. Penale per i ritardi.**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all' 1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a € .....
2. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

#### **Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.**

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dall'art. 18 del capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

#### **Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
  - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
  - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
  - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
  - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
  - e) le vie di accesso al cantiere;
  - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
  - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
  - h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

#### **Articolo 9. – Progettazione esecutiva strutturale**

1. Nei termini e modalità previsti dall'art. 12 del Capitolato speciale d'Appalto l'Appaltatore deve provvedere alla redazione del "Progetto Esecutivo Strutturale" ai sensi delle Norme Tecniche per le costruzioni nel D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC2008) e nella relativa Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 "Istruzioni per l'Applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008.
2. Il progetto esecutivo strutturale sarà compensato, a seguito del deposito presso gli organi competenti, con l'80% dell'intero ammontare dovuto stabilito in € 3.000,00, esclusi contributi ed IVA di legge. Il rimanente saldo del 20% , di € 600,00 verrà corrisposto a lavori ultimati a seguito della emissione a cura del Tecnico della dichiarazione di conformità esecutiva delle strutture.

#### **Articolo 10. Contabilità dei lavori.**

3. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
4. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
5. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
6. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
7. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
8. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

#### **Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo.**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4,

5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

3. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.
4. Per i lavori la cui durata prevista è superiore ai due anni, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

#### **Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo.**

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

#### **Articolo 13. Anticipazioni - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

1. Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. 98/2013 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale.
2. L'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
3. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
4. L'anticipazione è erogata, su richiesta dell'appaltatore a seguito di presentazione della fideiussione di cui al precedente punto, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento. La ritardata corresponsione dell'anticipazione, quando richiesta formalmente con le modalità di cui opra, obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
6. La fideiussione dovrà prevedere la possibilità rinnovo, qualora alla scadenza dei termini stabiliti per il recupero lo stesso non sia ancora avvenuto.
7. All'appaltatore, verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle Condizioni previste dal codice dei Contratti e dal Capitolato Speciale di Appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 7, comma 2, del capitolato generale approvato con d.m. n. 145 del 2000 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a € 80.000,00.
8. I materiali approvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori, potranno essere compresi negli stati d'avanzamento, fino alla concorrenza della metà del loro valore.
9. In deroga alla previsione del 2° comma del presente articolo in occasione dell'ultimazione dei lavori può, contemporaneamente allo stato finale, essere emesso un ultimo stato d'avanzamento, di importo inferiore al 90% del valore contrattuale, anche se l'ammontare del certificato di pagamento è inferiore al minimo previsto.
10. I pagamenti in acconto, prima dell'emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione, non potranno superare il 90% dell'importo contrattuale.
11. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
12. Il pagamento della rata di saldo subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per il biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

#### **Articolo 14. Ritardo nei pagamenti.**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le

modalità ed i termini di cui all'articolo 142 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

#### **Articolo 15. Collaudo e Regolare esecuzione**

1. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione saranno emessi nei termini previsti dalla normativa vigente e dal Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione e ha carattere provvisorio.
3. Il certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Articolo 16. Risoluzione del contratto.**

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata per reati accertati e per revoca dell'attestazione di qualificazione, nei casi previsti dall'art. 135 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificato con D.Lgs. n.113 del 2007, ed inoltre nei casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo previsti dall'art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché in caso di ritardo nell'inizio dei lavori.
2. Tra le cause di risoluzione si prevedono le seguenti ipotesi, non esaustive in applicazione delle disposizioni richiamate:
  - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
  - b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
  - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008;
  - j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
  - k) ogni causa prevista dal Capitolato Speciale di Appalto.
3. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di revoca dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
4. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **Articolo 17. Controversie.**

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve, l'importo economico dell'opera dovesse subire variazioni in modo sostanziale ed, in ogni caso, non inferiore al 10 % (10% per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 240 commi 14 e 15 del codice dei contratti, qualora non venga promossa la costituzione della Commissione affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori, e ove costituito dell'organo di collaudo, con le modalità previste dallo stesso articolo, il RUP formula una proposta di accordo bonario, con le modalità previste dai commi 12

e 13.

2. Tale procedimento riguarda tutte le Riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e può essere reiterato per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo sopra citato.
3. L'accordo bonario, definito con le modalità dell'art. 240 del Codice dei contratti, mediante costituzione di Commissione o a cura del R.U.P. accettato dall'Appaltatore, ha natura transattiva. Dell'accordo bonario accettato viene redatto Verbale a cura del Committente e sottoscritto dalle parti. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.
4. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Novara con esclusione della competenza arbitrale.

#### **Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 4 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 118, commi 3,4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
6. Nel caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, verrà trattenuto dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

#### **Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'appaltatore redige e consegna entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, il Piano Sostitutivo di Sicurezza redatto dall' "Appaltatore", ai sensi dell'articolo 131 del d.lgs. n. 163/2006 e dell'allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e il Piano Operativo DI Sicurezza redatto dall'"Appaltatore", ai sensi dell'articolo 131 del d.lgs. n. 163/ 2006 e dell'allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
2. Il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c, formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, o subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, previa la formale costituzione in mora dell'appaltatore, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

#### **Articolo 20. Subappalto.**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. 163/06 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 % dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore ad Euro 100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 % dell'importo del contratto da affidare. Non si configura come subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi.
3. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che

l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e dalla normativa vigente.

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
  - i concorrenti all'atto dell'offerta o l'Appaltatore, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento devono indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare;
  - l'Appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, corredato di tutta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore di tutti i requisiti prescritti;
  - l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari posti a contratto, con ribasso non superiore al 20 %;
  - l'Appaltatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto.
4. Il Committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza o per indesiderabilità del subappaltatore, senza essere in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.
5. L'appaltatore garantisce l'osservanza da parte del subappaltatore delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori previste dai piani di sicurezza, dal D.lgs n. 81/2008;
6. L'appaltatore risponde in solido col subappaltatore per l'effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;
7. Resta comunque fermo il divieto di subappalto ai soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla gara di affidamento del presente contratto.
8. L'aggiudicatario dovrà trasmettere entro 20 giorni da ciascun pagamento effettuato al subappaltatore copia delle fatture quietanziate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. I pagamenti delle rate di acconto all'aggiudicatario saranno subordinati alla dimostrazione di aver regolarmente pagato il subappaltatore.
2. L'Appaltatore e, per suo tramite, i Subappaltatori, devono trasmettere al Committente o al Responsabile dei Lavori prima dell'inizio dei lavori:
  - la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
  - copia del Piano operativo di sicurezza (POS);
  - copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
3. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il Piano Sostitutivo di Sicurezza. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali: in tal caso l'Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente tutti i sub - contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub - contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, del servizio o della fornitura affidati.

#### **Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria mediante Polizza fideiussoria n. .... in data ..... rilasciata dalla ..... agenzia di ..... per l'importo di € ..... (Euro .....).
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.



5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M.. 12 marzo 2004, n. 123.

#### **Articolo 22. Obblighi assicurativi.**

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. A tale scopo l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ha fornito la polizza assicurativa ..... rilasciata in data ..... dalla ..... agenzia di ..... per l'importo di € 600.000,00 che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che si dovessero verificare nel corso dell'esecuzione dei lavori, ed una garanzia di responsabilità civile verso terzi ed una garanzia di responsabilità civile verso terzi n. .... stipulata con la ..... agenzia di ..... con scadenza al ..... con il seguenti massimali:
  - € 1.000.000,00 per ogni sinistro;
  - € 1.000.000,00 per ogni persona che abbia subito lesioni corporali;
  - € 1.000.000,00 per danneggiamenti a cose e/o animali qualunque ne sia il numero anche se appartenenti a più persone.
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.
4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

#### **Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.**

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
  - a. il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente capitolato speciale e non abrogato da DPR 207/2010;
  - b. il capitolato speciale d'appalto;
  - c. tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;
  - d. l'elenco prezzi unitari;
  - e. il piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell'articolo 131 del d.lgs. n. 163/2006 e dell'allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
  - f. il piano operativo di sicurezza redatto dall'Appaltatore, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del DLgs 163/2006 e s.m.i. ;
  - g. il cronoprogramma;
  - h. l'offerta presentata dall'Appaltatore;
  - i. il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del regolamento generale.
  - j. il "Progetto Esecutivo Strutturale" redatto a cura dell'appaltatore ai sensi delle Norme Tecniche per le costruzioni nel D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC2008) e nella relativa Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 "Istruzioni per l'Applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008.

#### **Art. 24. Tracciabilità dei pagamenti**

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. il codice identificativo di gara (CIG) è.....
2. L'appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto della normativa vigente.
3. L'appaltatore comunicherà gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati per il presente lavoro, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Ogni modifica relativa ai dati trasmessi dovrà essere comunicata. La comunicazione di cui sopra dovrà essere redatta come dichiarazione sostitutiva

dell'atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante (con esplicita assunzione di responsabilità) e dovrà contenere:

- le coordinate bancarie (IBAN) del conto;
- cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto;
- indicazione del contratto al quale il conto è dedicato.

**Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora vigenti e limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.

**Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere ed all'esecuzione dei lavori;
  - c) le spese per la riproduzione degli elaborati del progetto nel numero di copie necessario per la esecuzione dei lavori;
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai precedenti commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Letto, confermato e sottoscritto

**Stazione Appaltante**  
(Dott. Benedetto Franchina)

**DITTA APPALTATRICE**